



PROVINCIA DI UDINE

La presente copia fotostatica è stata  
riprodotta dall'originale esistente agli  
atti di questa Amministrazione e consiste  
di n. 4 fogli.

Udine, 31/06/03

FUNZIONARIO INCARICATO

PROVINCIA DI UDINE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

DETERMINA N° **331**

Prot. n.\* 78904/03

Udine, 01 AGO. 2003

**OGGETTO:** Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali provenienti dall'impianto di scambio termico della ditta Caffaro SpA il cui insediamento è sito in piazzale Mariotti n. 1, foglio n. 19 mapp. n. 124, n. 88, n. 44, n. 244, n. 87 e n. 91, in Comune di Torviscosa (UD).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- visto il Decreto Legislativo n. 258/00 recante "Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della Legge 24 aprile 1998 n. 128";
- visto il Decreto Legislativo n. 152/99 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 92/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole";
- visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384 e successive modifiche ed integrazioni;
- vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 4.2.1977;
- vista l'autorizzazione allo scarico nel canale Banduzzi di acque provenienti dai processi di scambio termico rilasciata con determina n. 730/57586/02 del 15.7.2002 dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine, nella quale si prescriveva di presentare un progetto per il riutilizzo delle acque di raffreddamento ed un progetto per il monitoraggio in continuo dello scarico;
- visto il progetto per il monitoraggio in continuo dello scarico presentato dalla Ditta in data 17.9.2002 con prot. n. 72586/02;
- visto l'avvio del procedimento amministrativo effettuato da questo Servizio in data 24.10.2002 con prot. 81656/02 (UOC40723/2gb);
- visto il progetto per il riutilizzo delle acque di raffreddamento presentato dalla Ditta in data 6.12.2002 con prot. n. 95317/02;
- vista la richiesta di sopralluogo e di parere tecnico-amministrativo all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, inviata in data 24.1.2003 con prot. 7697/03 (UOC 40723/gb);
- visto il parere favorevole rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, in data 12.3.2003 e pervenuto a questa Amministrazione in data 17.3.2003 con prot. 28491/03;

- G. recapito firma  
nella n. 5)
- visto il sollecito al versamento del deposito cauzionale inviato alla Ditta da questo Servizio in data 28.3.2003 con prot. 31079/03 (UOC 40723/gb);
  - visto il versamento del deposito cauzionale previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 152/99, come modificato dal D.Lgs. n. 258/00, effettuato dal richiedente in data 2.4.2003 la cui ricevuta è pervenuta presso questa Amministrazione in data 19.5.2003 con prot. n. 47665/2003;
  - ritenuto pertanto, per motivi di chiarezza e di omogeneità, di sostituire l'autorizzazione rilasciata con Determina n. 730/57586/02 del 15.7.2002 del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine con quella rilasciata con il presente atto;
  - visto l'art. 62 comma 8 del D.Lgs. 152/99 che prevede che le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate dal D.Lgs. 152/99 rimangano in vigore, ove compatibili con il D.Lgs. stesso, fino all'adozione di specifiche normative in materia;

#### DETERMINA

- 1) di annullare l'autorizzazione rilasciata con propria determina n. 730/57586/02 del 15.7.2002 e, per le motivazioni indicate in premessa, di sostituirla con il presente atto;
- 2) di autorizzare il sig. Felice Tiburzi, legale rappresentante della ditta Caffaro SpA, il cui insediamento è sito in piazzale Mariotti n. 1, foglio n. 19 mapp. n. 124, n. 88, n. 44, n. 244, n. 87 e n. 91, in Comune di Torviscosa (UD), a scaricare nel corpo idrico superficiale denominato canale Banduzzi le acque reflue provenienti dal seguente processo:
  - a. acque di raffreddamento utilizzate per lo scambio termico nell'impianto cloro-soda;La presente autorizzazione è concessa in relazione a quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 152/99, come modificato dal D.Lgs. n. 258/00.
- 3) di classificare come acque reflue industriali le acque reflue di cui si autorizza lo scarico, in assenza di disposizioni regionali specifiche ed in attesa dei decreti attuativi previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 152/99 ed in virtù di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/2000, tenendo conto che provengono da un insediamento in cui si svolge attività produttiva e commerciale. L'Amministrazione Provinciale si riserva di riclassificare lo scarico qualora nuove disposizioni nazionali o regionali modificchino o specificchino diversamente i criteri di assimilabilità.
- 4) di stabilire che lo scarico ed il sistema di scarico che si autorizzano con il presente atto dovranno mantenere inalterate nel tempo le seguenti caratteristiche:
  - A. provenienza dello scarico esclusivamente dal processo precedentemente indicato al punto 1) la lettera a.;
  - B. alimentazione del processo di scambio termico esclusivamente con acque di falda prelevate dai pozzi e coltate attraverso il "collettore pozzi nord" indicato nella planimetria allegata;
  - C. quantità scaricata non superiore a 500 mc/h.
  - D. trattamento non previsto dato che le acque non entrano a far parte di processi produttivi ma vengono utilizzate soltanto per il raffreddamento nei sistemi di scambio termico.
  - E. presenza di un pozzetto di ispezione a monte della centrale pompe e di uno a monte del punto di immissione nel canale Banduzzi, entrambi con dislivello tra ingresso e uscita di almeno 20 cm, per consentire il campionamento delle acque in ingresso e dei reflui in uscita;
  - F. presenza di un misuratore di portata ad ultrasuoni sul flusso allo scarico;

sto Servizio in data  
2/99, come  
avuta è

- G. recapito finale delle acque reflue nel canale Banduzzi, attraverso il punto di scarico indicato nella planimetria allegata;
- 5) di autorizzare lo scarico delle acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale denominato canale Banduzzi in base al parere favorevole dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale relativamente al fatto che tale corpo ricettore è idoneo a ricevere gli scarichi senza che questo pregiudichi l'esistenza di comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate e il mantenimento dei processi naturali di autodepurazione, considerata anche l'assenza di disposizioni regionali specifiche relative a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 152/99 sugli obiettivi di qualità per i corpi idrici e sui criteri per il raggiungimento ed il mantenimento degli stessi. L'Amministrazione Provinciale si riserva di ridefinire la presente autorizzazione o le prescrizioni in essa contenute qualora nuove disposizioni nazionali o regionali modifichino o specificano diversamente i criteri per il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
  - 6) che lo scarico autorizzato con il presente atto, fino all'emanazione delle norme regionali che definiranno, secondo quanto previsto dall'art. 28 comma 2 del D.Lgs. 152/99, valori limite di emissione diversi da quelli indicati dall'allegato 5, dovrà rispettare i limiti stabiliti dalla tab. 3, colonna scarico in acque superficiali, dell'allegato 5 al D.Lgs. n. 258/00.
  - 7) di stabilire che lo scarico ed i sistemi di scarico dovranno essere conformi alle tavole allegate ed agli elaborati progettuali presentati e comunque dovranno utilizzare le migliori tecnologie disponibili per ottenere il rispetto dei limiti di emissione e la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, fatte salve le modifiche previste dalle prescrizioni del presente atto.
  - 8) che il titolare dell'attività è obbligato ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento, secondo quanto prescritto dall'art. 62 comma 12 del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. n. 258/00.
  - 9) di subordinare la presente autorizzazione, per garantire il diritto inalienabile della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, al rispetto delle prescrizioni indicate in allegato.
  - 10) che l'Autorità competente al controllo potrà effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, così come indicato dall'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/2000
  - 11) di vietare qualsiasi variazione quali-quantitativa delle acque reflue scaricate. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative o quantitative diverse da quelle dello scarico oggetto della presente autorizzazione, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse da quelle autorizzate con il presente atto, il titolare ha obbligo di comunicare all'Autorità Competente le modifiche che vorrà effettuare. L'Autorità Competente, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, potrà adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
  - 12) di segnalare che l'immissione delle acque reflue nel corpo idrico ricettore e la conseguente attivazione dello scarico e dei sistemi di scarico è soggetta all'ottenimento del nulla osta idraulico o comunque di un provvedimento autorizzativo da parte dell'Ente gestore o titolare


del corpo idrico superficiale. La realizzazione dei manufatti è invece soggetta all'ottenimento del nulla osta ambientale da parte della Direzione Regionale competente. Il presente atto può essere sospeso o revocato in assenza degli atti sopraindicati o di ogni altra autorizzazione necessaria.

- 13) di vietare lo scarico di acque reflue con provenienza diversa da quella dei processi indicati al precedente punto 1) e con recapito diverso da quanto indicato al precedente punto 3), come visualizzato nell'allegata planimetria, e con composizione diversa da quella delle acque di falda emunte per alimentare il processo di scambio termico.
- 14) di stabilire che la presente autorizzazione è valida per quattro anni dalla data del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di autorizzazione è stata tempestivamente presentata.
- 15) che rimangono salve le disposizioni previste dalle altre norme vigenti e diverse da quelle citate in premessa.
- 16) che l'Amministrazione provinciale provvederà, in data successiva al rilascio della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 45 comma 10 del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/00, a determinare la liquidazione definitiva delle spese sostenute e a inviare richiesta di pagamento delle stesse al soggetto autorizzato. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione non provveda al pagamento delle spese entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'autorizzazione allo scarico si intende decaduta.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in unico originale che rimane acquisito agli atti d'Ufficio.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativemente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

IL DIRIGENTE  
DE ALTI ing. Paolo



ELENCO DELLE PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE  
DI CUI AL PUNTO N. 9 DELLA DETERMINA

N. nell'ambito  
dei sistemi

- A. lo scarico autorizzato con il presente atto, fino all'emanazione delle norme regionali che definiranno, secondo quanto previsto dall'art. 28 comma 2 del D.Lgs. 152/99, valori limite di emissione diversi da quelli indicati dall'allegato 5, dovrà rispettare i limiti stabiliti dalla tab. 3, colonna scarico in acque superficiali, dell'allegato 5 al D.Lgs. n. 258/00;
- B. lo scarico non dovrà provocare la diminuzione della qualità ambientale del corpo idrico ricettore definita come la capacità del corpo idrico di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
- C. qualora il recapito delle acque di raffreddamento in assenza di trattamento non sia sufficiente a garantire che lo scarico rispetti i limiti di emissione previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 258/2000 e non determini un peggioramento della qualità del corpo idrico entro il quale viene recapitato, è fatto obbligo di provvedere attraverso uno specifico trattamento al fine di conseguire il rispetto dei limiti tabellari e di mantenere inalterata la qualità del corpo idrico;
- D. mensilmente e in occasione di ogni riavvio del processo di scambio termico dovranno essere effettuate le analisi delle acque emunte e di quelle scaricate, prelevate rispettivamente presso il pozzetto a monte della centrale pompe e presso quello a monte del punto di immissione nel canale Banduzzi, relativamente ai seguenti parametri:
- temperatura;
  - pH;
  - C.O.D;
  - cloro attivo;
  - aldeidi totali;
  - mercurio;
- Le analisi di controllo dei parametri sopraindicati dovranno essere firmate da un professionista abilitato ed iscritto all'albo ed inviate, entro 30 giorni dalla loro esecuzione, all'Area Ambiente della Provincia di Udine;
- E. ogni sei mesi, nelle fasi di piena e di magra della canale Banduzzi, dovranno essere fatte le determinazioni dell'Indice Biotico Esteso in punti significativi a monte e a valle del punto di recapito dello scarico nel corpo idrico superficiale. Tali determinazioni, dovranno essere firmate da un professionista abilitato ed iscritto all'albo ed inviate, entro 60 giorni dalla loro esecuzione, all'Area Ambiente della Provincia di Udine;
- F. due volte l'anno dovrà essere eseguito sulle acque di scarico un test di tossicità acuta, perlomeno con *Daphnia magna*, per determinare il livello di pericolosità dell'effluente finale. Tali verifiche, dovranno essere firmate da un professionista abilitato ed iscritto all'albo ed inviate, entro 60 giorni dalla loro esecuzione, all'Area Ambiente della Provincia di Udine;
- G. è fatto obbligo di misurare quotidianamente la portata emunta e la portata scaricata, utilizzando idonei dispositivi funzionanti in continuo;
- H. è fatto obbligo di redigere e di conservare presso l'impianto i seguenti registri:
- il quaderno su cui dovranno essere annotate tutte le visite tecniche effettuate presso gli impianti di scambio termico, le operazioni eseguite e i risultati conseguiti;
  - il registro con le misure quotidiane della portata scaricata e di quella emunta;
  - il registro con le misure in continuo della conduttività, come prescritto dal successivo punto L.

il registro delle analisi di autocontrollo che dovrà contenere i certificati di analisi firmati da un professionista abilitato

I registri sopraindicati dovranno essere depositati presso l'impianto ed essere sempre a disposizione delle autorità di controllo.

I. è fatto obbligo di segnalare tempestivamente a questa Amministrazione, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e all'Azienda per i Servizi Sanitari, anche eventualmente a mezzo fax, il verificarsi delle seguenti situazioni:

- eventuali fermate, malfunzionamenti o manutenzioni dell'impianto cloro/soda, sia accidentali che programmate, che possano determinare, anche solo potenzialmente, il degrado o la compromissione delle acque presenti nei circuiti di raffreddamento;
- eventuali fermate, malfunzionamenti o manutenzioni dei circuiti di scambio termico che possano determinare, anche solo potenzialmente, un'alterazione delle acque scaricate;
- le situazioni di ripristino degli impianti e dei sistemi fermati per i motivi sopraindicati.

Nella comunicazione di cui alla lettera I. andrà chiaramente indicata la data e l'ora dell'evento o del rilevamento dello stesso ed il presunto periodo necessario al ripristino dell'impianto, nonché tutte le misure adottate per garantire il rispetto dei limiti tabellari e la salvaguardia dell'ambiente;

J. è fatto divieto di utilizzare le condotte del circuito di raffreddamento e del circuito di scarico delle acque di raffreddamento per il recapito di altre acque reflue, qualsiasi sia la loro provenienza. E' fatto altresì divieto di utilizzare le stesse condotte per l'allontanamento delle acque di lavaggio degli scambiatori, delle acque meteoriche di dilavamento o di altre acque provenienti direttamente o indirettamente dal ciclo produttivo o dai locali entro i quali lo stesso si svolge.

K. è fatto obbligo di garantire che nell'intero circuito di raffreddamento ed in tutti gli scambiatori di calore la pressione "lato acqua di raffreddamento" sia sempre superiore alla pressione "lato acqua da refrigerare", così da impedire che nel caso di accidentali forature della parete divisoria i fluidi da raffreddare passino nel circuito di raffreddamento e finiscano nello scarico.

L. è fatto obbligo di monitorare il valore della conducibilità elettrica, compensata alla temperatura di 30 °C, in corrispondenza dei sette collettori principali del sistema di raffreddamento dell'impianto cloro/soda ed in corrispondenza dello scarico finale dell'intero flusso di raffreddamento. I valori misurati dovranno essere trasmessi al centro aziendale di controllo ed utilizzati nelle procedure di sicurezza. I misuratori di conduttività collocati nei sette collettori principali dovranno comandare, ciascuno, una valvola motorizzata che interromperà immediatamente il flusso delle acque qualora la conduttività sia inferiore o superiore al 10% del valore che caratterizza le acque emunte. In tal caso il flusso del singolo collettore dovrà essere deviato verso il sistema fognario delle acque mercuriche e raccolto in apposito serbatoio per essere poi oggetto di analisi chimica. Del fatto dovrà essere data immediata comunicazione alle autorità competenti, anche a mezzo fax, alle quali andranno anche trasmessi gli esiti delle analisi chimiche. Se l'esito dell'analisi chimica dovesse essere favorevole il flusso stoccato nella vasca di raccolta potrà essere scaricato nella fognatura consortile gestita dal Consorzio Depurazione Laguna, previo preventivo consenso dello stesso.

M. entro il 31.3.2004 il titolare della presente autorizzazione dovrà inviare alla Provincia di Udine, Area Ambiente, una relazione contenente i dati relativi al consumo idrico nel corso del 2003 e nella quale si illustri la previsione di riduzione di tal consumo attesa con l'adozione della tecnologia tipo Asahi-Kasei per il nuovo impianto cloro-soda. Tale relazione dovrà essere completa di tempistica di realizzazione delle opere. Tutto ciò al fine di perseguire un utilizzo sostenibile e durevole della risorsa idrica conformemente a quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;

nell'ambito del programma di gestione dell'impianto si dovrà prevedere il controllo periodico dei sistemi utilizzati per lo scarico per verificare che non vi siano fuoriuscite di acque dalle condotte, accumulo o ristagno o rilascio di eventuali odori sgradevoli. Qualora si verifichi una delle seguenti situazioni oppure una situazione di degrado o una situazione che possa essere di nocumento per terzi, è fatto obbligo di procedere immediatamente alla rimozione delle cause che hanno determinato l'insorgere di tale situazione ed al ripristino degli impianti e dei sistemi secondo le specifiche previste dal presente procedimento autorizzativo;

- O. per quanto non citato dal presente decreto, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/2000 e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/99 e con il D.Lgs. 258/2000, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico;
- P. l'eventuale trasferimento ad altro soggetto della proprietà e delle attività da cui ha origine lo scarico dovrà essere comunicato tempestivamente all'autorità competente;

DO. TIZIANO



Dott. Chimico  
CROCE CATAPANO N. 118

Via Fratta, 25  
31023 RESANA (Treviso)

s.c.a.r.l. Scelta

**CHELAB** s.r.l.




Via Fratta, 25  
31023 RESANA (Treviso)



I risultati contenuti nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campione oggetto di analisi. Lo stesso non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta. Le analisi strumentali sono eseguite presso il laboratorio **CHELAB** s.r.l. Accreditato SIMAL n. 0051 - Via Fratta, 25 - 31023 Resana (TV) - Tel. 0423.71.77 (15 linee r.a.) - Telefax 0423.715.058 - <http://www.chelab.it> - e-mail: [box@chelab.it](mailto:box@chelab.it)

FERROVIA VENEZIA - TRIESTE

C A N A L E B A N D U Z Z I




LEGENDA :

- COLLETTORE ACQUA POZZI
- COLLETTORE SCARICO ACQUE DI RAFFREDDAMENTO IMPIANTO CLORO SODA

PROVINCIA DI UDINE

La presente copia fotostatica è stata riprodotta dall'originale esistente agli atti di questa Amministrazione e consiste di n. 1 fogli.  
Udine, 7/06/02



**CAFFARO S.p.A.**  
Stabilimento di Torviscosa (UD)

*[Handwritten signature]*

01	REVISIONE	23.04.02	BRAIDA A.	M.VENT.	TODARO
Rev.	Descrizione	Data	Compilato	Controll.	Approvato
DENOMINAZIONE <b>STABILIMENTO TORVISCOSA</b>			N. DIS. <b>1151-1038</b>		
<b>IMPIANTO SODA CLORO -SCHEMA PLANIMETRICO</b>			FOGLIO <b>1</b> DI <b>1</b>		SCALA <b>1:1000</b>
<b>ALLACCIAMENTO ACQUA IND. PER RAFFREDDAMENTI</b>					
COMPILATO <b>BRAIDA</b>	Sostituisce il dis. _____	Questo documento è di proprietà dello Caffaro S.p.A. Vietata la duplicazione non autorizzata.			
VISTO <b>M.VENT</b>	Sostituito dal dis. _____				
DATA <b>22/04/02</b>	CAD NAME <b>1151-1038</b>				
			 GRUPPO SNIA P.le F. Marinotti, 1 - 33050 Torviscosa		

